



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI**

**Sezione CIVILE**

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi      Presidente

Dr Maura Mancini      Giudice

Dr Silvia Rossi      Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 14-1/ /2022 promosso ex art.  
268 CCI da

**GIANLUCA CARICHINI**

**debitore**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Rilevato che con ricorso depositato in data            **GIANLUCA CARICHINI**, persona fisica esercente attività di lavoro autonomo e subordinato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza in Rimini;

Richiamato il proprio provvedimento in data 3-11-2022 e viste le integrazioni documentali e la Relazione integrativa dell'OCC depositati il 25-11-2022;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto di soli redditi da lavoro subordinato ed autonomo – non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte,



derivanti da garanzie prestate in favore di due società di cui il Carichini è stato socio in passato ( Just Holding srl in liquidazione e BCS Italia Spa in liquidazione ed in concordato preventivo ), per oltre € 4.000.000,00;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della L 3/2012; nonché la apprensione delle quote di partecipazione sociale, della cui amministrazione e liquidazione dovrà occuparsi il liquidatore;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla



data di apertura , fino ad esaurimento ( in applicazione analogica dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da cui la normativa deriva );

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito – si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame il CARICHINI mantiene due figli nati da un precedente matrimonio , uno maggiorenne e l'altra di 17 anni - entrambi tuttavia muniti anche di una madre, obbligata a concorrere – per i quali la sentenza di divorzi o prevede l'erogazione di € 500 mensili complessivi; mantiene inoltre un figlio minore avuto da una nuova compagna, da cui pure è separato – e che è tenuta a sua volta a partecipare obbligatoriamente al mantenimento del figlio ; abita con la anziana madre, dotata di pensione , contribuendo alle spese di casa; in tale situazione, l'importo ragionevole , temperato con i diritti dei creditori, determinabile per la soddisfazione dei bisogni del debitore e della famiglia ( come sopra ricostruita ) corrisponde alla somma di € 2100 mensili , di cui € 500 per i figli più grandi, € 200 mensili per le loro spese straordinarie, € 500 per il minore ( che potrà essere iscritto alla scuola pubblica ) , € 300 mensili per la



contribuzione alla spese della propria casa di abitazione, ed € 600 per le “ spese personali” , restando esclusi altri emolumenti , non previsti nella sentenza di divorzio e comunque non indispensabili, in una situazione di sovraindebitamento con elevatissima esposizione debitoria e di assenza di altri beni liquidabili ) ;

ritenuto che ai sensi dell’art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l’attuale gestore designato dall’OCC;

visto l’art 270 CCI

#### DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI GIANLUCA CARICHINI

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore il Dr Mario Giglietti, Gestore della Crisi nominato dall’OCC;

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di gg 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore , a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec che sarà indicato, della domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ex art 201 CCI;

dispone che, nei limiti di durata indicati in motivazione e comunque previa relazione del liquidatore sulle modalità di



formazione del sovraindebitamento ( accurata analisi e documentazione della situazione delle società per cui è stata prestata garanzia , nonché della situazione economica e patrimoniale del CARICHINI al momento della stipula dei contratti di garanzia ) , risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente fino all'importo mensile di € 2.100,00 , con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente nonché ogni ulteriore entrata o bene – a qualsiasi titolo – che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di RIMINI, proceda alle necessarie trascrizioni ( anche al RRII ) , notifichi la sentenza al debitore ai sensi dell'art 270 c 4 CCI

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali sui beni oggetto di liquidazione; notifichi loro la sentenza indicando l'indirizzo pec a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione di beni;

Entro 90 giorni dalla apertura della liquidazione controllata, provveda all'inventario ed alla redazione del programma di liquidazione, da sottoporre al Giudice delegato per l'approvazione;

Entro 45 gg dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande , attivi la procedura di formazione dello stato passivo ex art 273 CCI;



Entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto di gestione e dalla documentazione giustificativa, con estratto del C/C della procedura. Il liquidatore indicherà nel rapporto se il ricorrente sta cooperando al regolare e proficuo andamento della procedura ed ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione, secondo le previsioni degli art 280 e 282 CCI; il rapporto, dopo il visto del Giudice, sarà comunicato ai creditori ed al debitore;

In prossimità del decorso di tre anni trasmetterà ai creditori ed al Giudice una relazione con cui prenderà posizione sulle condizioni di cui agli artt 280 e 282 CCI; riferirà poi con relazione finale all'esito di eventuali osservazioni dei creditori;

al termine delle operazioni di liquidazione, presenterà il conto di gestione, richiederà il compenso, procederà successivamente al riparto finale e chiederà la chiusura della procedura.

Si comunichi al liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Rimini, il 15.12.2022

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

